

CAPITOLATO TIPO DI INCARICO
PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICHI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A 140.000,00 euro

Articolo 1 – Ambito di applicazione.

1 Il presente capitolato reca le condizioni per l’esecuzione del contratto a cui è allegato, con riferimento alla tipologia di incarico oggetto del medesimo contratto. Pertanto sono da intendersi non applicabili le disposizioni relative in modo espresso a prestazioni o condizioni non comprese nell’oggetto del contratto o non previste nel medesimo.

2. Per “Affidatario” si intende l’operatore economico a cui è stato affidato l’incarico oggetto del contratto; per “ Amministrazione Committente” o “Committente” si intende l’Amministrazione che affida l’incarico oggetto del contratto.

Art. 2 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- le leggi ed i regolamenti provinciali in materia di contratti pubblici, con particolare riferimento alla L.P. 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici), alla L.P. 9 marzo 2016, n. 2, al D.P.P. 11-05-2012, n. 9-84/Leg. e al Capitolato generale d’appalto approvato con D.P.P. 16 agosto 2023, n. 20-96/Leg.;
- la normativa statale in quanto compatibile con le norme provinciali, con particolare riferimento al D.Lgs. 36/2023, al D.Lgs. 81/2008, alla L. 13 agosto 2010, n. 136, al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- le norme del codice civile;
- le eventuali leggi speciali nella materia oggetto del contratto.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino l’esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

4. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l’iniziativa contrattuale, considerando altresì l’applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. 36/2023.

Art. 3 - Obblighi dell’Affidatario

1. L’Affidatario:

- adempie alle prestazioni oggetto del presente contratto impiegando la diligenza professionale specifica ai sensi del comma 2 dell’articolo 1176 del codice civile e, pertanto, dovrà utilizzare la miglior scienza e tecnica disponibile al momento dello svolgimento delle prestazioni nel rispetto delle prestazioni minime indicate in contratto;
- si confronta costantemente con il Direttore dell’esecuzione, se nominato, o con il Responsabile unico del progetto secondo le indicazioni e con l’eventuale periodicità da esso stabilite e, in ogni caso, ogni qualvolta dovessero sorgere difficoltà o possibilità di ritardo e, qualora esistente, rispetto

al cronoprogramma delle prestazioni;

- si rende disponibile – ferma restando la sua personale responsabilità per le prestazioni da lui effettuate – ad offrire massima integrazione della sua attività con quella degli altri soggetti incaricati dal Committente, non opponendosi ad offrire prontamente i dati digitali in proprio possesso e ad accettare quelli di tali altri soggetti in formati compatibili secondo le indicazioni del Committente; a tal fine non potrà opporsi all'utilizzo dei dati e elaborazioni da parte del Committente o suoi incaricati adducendo diritti di copyright o altro;

- scambia frequentemente i dati e i risultati - anche parziali - dell'attività svolta, provvedendo ad aggiornarli, modificarli e/o correggerli prontamente in relazione all'avanzamento dell'attività anche di altri soggetti incaricati dal Committente;

- fermo restando quanto previsto dalla documentazione posta a disposizione dal Committente e oggetto di integrazione e approfondimento da parte dell'Affidatario, questo espleta l'incarico in conformità alle normative vigenti e – senza oneri aggiuntivi a carico del Committente – anche a quelle che saranno emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine di migliorare gli standard qualitativi della prestazione;

- *(nel caso di incarico di progettazione)* fermo restando quanto previsto dalla documentazione posta a disposizione dal Committente e oggetto di integrazione e approfondimento da parte dell'Affidatario, questo espleta l'incarico in conformità alle normative vigenti e – senza oneri aggiuntivi a carico del Committente – anche a quelle che saranno emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine di migliorare gli standard qualitativi della prestazione; osserva, in particolare, le norme sulla progettazione del piano di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva contenute nella L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm., nel regolamento approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg e nel D.Lgs. 36/2023, si adegua a quanto previsto, per quanto di propria competenza in relazione all'attività richiesta, dalle norme tecniche vigenti;

- *(nel caso di incarico di progettazione)* qualora l'Affidatario riscontri la necessità di integrare gli elaborati, o raccordarli con quelli predisposti dagli altri soggetti incaricati alla progettazione (ad esempio al fine di riclassificare le voci degli elaborati economici alle lavorazioni previste e alle classificazioni per categorie di lavori) o di correggere errori od omissioni rilevate, le relative modifiche possono essere richieste direttamente con nota del Responsabile unico del progetto e l'Affidatario si obbliga a redigerle senza pretendere alcun compenso dall'Amministrazione Committente e senza necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi al contratto; rimane salvo il diritto dell'Amministrazione Committente di agire nei confronti dell'Affidatario per il risarcimento dei danni, in caso di negligenza; tutti i prezzi di progetto non desumibili dal prezziario P.A.T., dovranno essere corredati dalle relative analisi secondo le vigenti disposizioni; parimenti, gli elaborati dovranno essere oggetto di consegna, anche in via provvisoria e/o parziale, secondo le indicazioni della committenza – anche in relazione alla tempistica – sulla base dello sviluppo della progettazione complessiva al fine di integrare le prestazioni richieste con quelle degli altri professionisti del gruppo di progettazione ovvero al fine di valutare possibili differenti soluzioni o per meglio recepire le esigenze progettuali rappresentate dal Committente, da recepire in ulteriori elaborazioni;

- *(nel caso di incarico di progettazione)* ferma restando l'immutabilità del compenso pattuito con il presente contratto, la progettazione dovrà essere predisposta nella piena osservanza di quanto previsto dall'art. 7 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2, secondo le eventuali indicazioni impartite dal Committente. L'Amministrazione Committente si riserva, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, di non richiedere la progettazione della fase ancora da espletare, in tal caso verrà corrisposto all'Affidatario, l'onorario spettante per le prestazioni rese sempreché le stesse siano in grado di soddisfare le esigenze dell'Amministrazione Committente. In tal caso l'Affidatario non potrà pretendere nessun altro indennizzo di sorta;

- *(nel caso di incarico di direzione lavori/direttore operativo/ispettore di cantiere/sicurezza in fase di esecuzione)* l'attività professionale dovrà essere svolta adeguandosi al concreto andamento del cantiere; si applicano alle prestazioni dell'Affidatario le sospensioni e le interruzioni dell'attività del cantiere, senza che per effetto dello spostamento del termine finale della prestazione l'Affidatario

possa avanzare alcuna pretesa;

- (nel caso di incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) durante la realizzazione dell'opera l'Affidatario provvederà all'attuazione degli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 81/2008. Nell'esecuzione e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere l'Affidatario si atterrà ai principi ed alle misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81/08. L'Affidatario dovrà verificare l'adozione di tutte le idonee misure di sicurezza previste nell'apposito piano, in conformità al decreto legislativo n. 81/08. In particolare l'azione si estrinsecherà attraverso la verifica, controllo e coordinamento nei riguardi delle imprese interessate ai lavori, in applicazione del Piano di sicurezza e coordinamento, del Piano operativo di sicurezza e di eventuali documenti integrativi. Lo stesso è tenuto ad informare la committenza (Servizio di merito) in ordine all'inizio lavori, ai fini della notifica preliminare. E' inoltre tenuto ad una comunicazione periodica sull'andamento delle attività di competenza, almeno mensile, fatto salvo quanto ritenuto necessario segnalare ulteriormente. Opportuna informazione, sempre ai fini della sicurezza, è richiesta nei confronti di eventuali "datori di lavoro" (Gestore - Responsabile), ospiti e/o fruitori della struttura nel corso dei lavori. L'Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni mancata osservanza del piano della sicurezza predisposto e accettato dalle ditte affidatarie dei lavori, nonché ad adottare e far adottare tutte le dovute misure precauzionali necessarie nei confronti delle ditte inadempienti. L'Affidatario è altresì tenuto, previa comunicazione all'Amministrazione, ad apportare al piano della sicurezza tutte le eventuali modifiche, dovute nel rispetto delle vigenti normative, che si rendessero necessarie durante l'esecuzione dei lavori a seguito delle evoluzioni degli stessi. L'Affidatario deve altresì attenersi alle disposizioni normative vigenti in materia di direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato, alla legislazione provinciale in materia di lavori pubblici, nonché alla normativa statale in materia di antimafia, sicurezza, con specifico riferimento alle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 81/2008 e alle direttive comunitarie in materia di sicurezza. La prestazione oggetto del contratto dovrà essere svolta in stretta collaborazione con l'Amministrazione Committente.

2. Inoltre, l'Affidatario:

- segnala all'Amministrazione Committente eventuali criticità o problematiche proponendo soluzioni e adeguandosi alle scelte dell'Amministrazione Committente; in caso di motivato dissenso, richiede conferma scritta delle scelte del Committente;

- svolge ogni attività strumentale, organizzativa e/o consultiva necessaria o comunque connessa all'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione dell'Amministrazione Committente;

- consegna gli elaborati con modalità elettronica, secondo i formati concordati con il Committente al fine di consentirne piena fruibilità, modificabilità e leggibilità senza alcuna restrizione (quindi anche in formato editabile nonché in formato compatibile con programma a codice sorgente aperto, ove disponibile) nonché producendo almeno un originale per ciascun elaborato con le seguenti caratteristiche: firma apposta da tutti i professionisti su formato *.p7m su file in formato *.pdf/A di dimensioni per singolo file non superiore a 10 Mb; inoltre, consegna se richiesto anche gli elaborati in forma cartacea, debitamente sottoscritti ove richiesto, eventuali presentazioni su file e su supporto tridimensionale ove richiesto nella lettera di invito; la firma digitale dovrà essere apposta anche su elaborazioni alle quali abbiano collaborato anche altri soggetti incaricati dal Committente, fermo restando che la responsabilità sarà assunta dall'Affidatario unicamente con riferimento alle prestazioni rese nell'ambito dell'incarico conferito; in ogni caso, consegna al Committente, su richiesta, gli aggiornamenti e le modifiche resisi necessari ai fini dell'istruttoria, della verifica ai sensi dell'art. 42 e allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e dell'approvabilità del progetto; le suddette integrazioni, modifiche e correzioni avvengono senza ulteriori oneri per il Committente.

3. L'Affidatario non può pretendere ulteriori oneri per l'attività sopra indicata rispetto al corrispettivo offerto.

Art. 4 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il Responsabile unico del progetto, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il Responsabile unico del progetto controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'Affidatario.

Art. 5 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il Direttore dell'esecuzione dà comunicazione della data di avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Detta comunicazione può essere effettuata dal Responsabile unico del progetto anche contestualmente alla stipulazione del contratto oppure, in caso di esecuzione anticipata del contratto, successivamente all'affidamento, anteriormente alla stipulazione.
2. Il Direttore dell'esecuzione fornisce all'Affidatario tutte le istruzioni e le direttive necessarie che l'Affidatario è tenuto a seguire.
3. Qualora l'Affidatario non adempia, l'Amministrazione Committente ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in danno dell'Affidatario previa instaurazione del contraddittorio con quest'ultimo.

Art. 6 – Struttura operativa dell'Affidatario – subentro

1. L'Affidatario mantiene, durante tutta la durata del rapporto contrattuale, i requisiti di cui all'allegato II.12 parte V del D.Lgs. 36/2023, previsti ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.
2. L'Affidatario persona fisica non può affidare ad altri soggetti, ancorché appartenenti ad una associazione professionale mantenuta ai sensi del comma 9 dell'art. 10 della L. 12 novembre 2011, n. 183, la prestazione richiesta. Fermo restando il carattere personale ed esclusivo della prestazione affidata al professionista singolo, quest'ultimo potrà utilizzare, unicamente ai fini fiscali e sotto la propria piena responsabilità ad ogni effetto, la fatturazione emessa dall'associazione professionale sulla base degli accordi tra gli associati dello studio associato.
3. L'Affidatario persona giuridica è ammesso a sostituire il professionista (persona fisica) indicato all'atto di presentazione del preventivo, a condizione che resti inalterata la qualità della prestazione richiesta nonché i requisiti professionali del soggetto esecutore, previo benestare scritto in tal senso da parte dell'Amministrazione Committente, da rendersi entro 30 giorni dalla comunicazione all'Affidatario.
4. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art 120 c. 1 lett. d) del D.Lgs. 36/2023, l'Amministrazione Committente prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
5. *(Nell'eventualità in cui sia stata prevista l'indicazione della costituzione di un gruppo di lavoro)* I professionisti (persone fisiche) indicati nell'ambito del gruppo di lavoro la cui costituzione sia stata espressamente richiesta nel contratto devono possedere e mantenere i requisiti previsti all'allegato II.12 parte V del D.Lgs. 36/2023 e, fermi restando il divieto di sostituzione di cui al precedente comma 2, ovvero ferma restando la possibilità di modifica nei casi tassativamente ammessi dalla legge, la loro sostituzione è soggetta a benestare del Committente.

Art. 7 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 c. 12 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 6 dell'Allegato II.14 del medesimo decreto.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'articolo 120 c. 12 e del D.Lgs. 36/2023 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e, pertanto, il

cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della Pubblica Amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 8 – Corrispettivo dell'incarico

1. L'importo complessivo massimo del corrispettivo è quello indicato in contratto.

2. Tutti gli oneri e gli obblighi necessari per l'espletamento dell'incarico devono intendersi a completo carico dell'Affidatario, ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico dell'Amministrazione Committente nei documenti contrattuali.

3. Resta inteso che ove si rendesse necessario affrontare obblighi e spese non specificatamente indicati nel contratto o in questo capitolato, ma necessari o utili per l'ottimale espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico dell'Affidatario.

Art. 8 bis – Clausola di revisione dei prezzi contrattuali

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, il prezzo contrattuale è soggetto a revisione, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, decorso un anno dalla stipulazione del contratto, applicando la metodologia indicata nei termini che seguono.

2. La revisione del prezzo contrattuale ha luogo applicando alla componente "spese e oneri accessori" di cui all'articolo 5 del D.M. 17 giugno 2016, una percentuale desumibile dalle rilevazioni dell'indice ISTAT dei "Prezzi alla produzione dei servizi", settore "attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche".

3. La revisione è riconosciuta a condizione che pervenga specifica istanza corredata dei relativi conteggi ed eventuale documentazione di supporto e che le prestazioni risultino in corso di regolare svolgimento senza applicazione di penali. Per il calcolo della revisione si assume la variazione percentuale indicata dall'indice ISTAT riferito al trimestre antecedente l'istanza di revisione (indice "prossimo" = Ip) e, come base di Partenza, il valore dell'indice ISTAT riferito al trimestre entro il quale ricade la data di stipula del contratto (indice "remoto" = Ir), % variazione = $(Ip/Ir) \cdot 100 - 100$.

4. Qualora la percentuale di variazione risulti essere pari o inferiore a 5 non si riconosce la revisione, qualora detta percentuale risulti superiore a 5, si riconosce la parte eccedente nei limiti dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. La percentuale riconoscibile è applicata alle prestazioni contrattuali effettuate a partire dal mese successivo alla relativa istanza.

5. La richiesta può essere reiterata di anno in anno.

6. La revisione ha luogo anche in caso di variazione in diminuzione ed è applicata, d'ufficio previa comunicazione all'Affidatario, con le stesse modalità di cui sopra e con decorrenza dal mese successivo a detta comunicazione.

7. Al contratto non si applica l'articolo 1664 del codice civile.

Art. 9 – Termini per l'esecuzione del contratto

1. L'incarico deve essere effettuato nei termini e secondo il cronoprogramma stabiliti in contratto.
2. In presenza delle condizioni di seguito indicate, sono riconoscibili **differimenti, sospensioni e proroghe**.
3. Il **differimento** della prestazione è finalizzata all'allineamento della prestazione con le esigenze funzionali alla prestazione medesima quali, a titolo esemplificativo:
 - a) la sospensione nei procedimenti approvativi degli elaborati richiesti all'Affidatario;
 - b) la sospensione e le proroghe concesse per l'ultimazione dei lavori correlati all'incarico del Direttore dei lavori o del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione in coerenza con l'andamento dei lavori medesimi;
 - c) la **proroga** delle operazioni di collaudo dei lavori nei casi consentiti dalla legge o previsti dal capitolato amministrativo dell'appalto dei lavori.
4. Il differimento opera automaticamente, senza necessità di approvazione formale.
5. Nel caso di differimenti disposti dall'Amministrazione Committente per esigenze proprie organizzative o finanziarie, che comportino una protrazione dei tempi di oltre 12 mesi, è facoltà dell'Affidatario richiedere lo scioglimento dal rapporto contrattuale, senza costi o oneri aggiuntivi per la committenza, con diritto dell'Affidatario al solo pagamento delle prestazioni già effettuate e riconosciute formalmente dal Committente come utilmente svolte. Nelle altre ipotesi di differimento, la facoltà di chiedere lo scioglimento del rapporto contrattuale è subordinata ad una preventiva valutazione da parte del Committente.
6. La **sospensione**, accertata dal Responsabile unico del progetto ovvero, qualora designato, dal Direttore dell'esecuzione con nota scritta è disposta per esigenze, diverse dai casi di differimento, di organizzazione del lavoro quali, ad esempio, quelle dovute alla necessità di coordinare gli elaborati con altri professionisti nell'ambito di gruppi di lavoro, di progettazione etc. qualora costituiti, alla necessità di predisporre varianti al contratto od effettuare valutazioni di compatibilità finanziaria e simili.
7. La **proroga** consiste in una richiesta, da formularsi da parte dell'Affidatario prima della scadenza contrattuale e autorizzata, anche successivamente alla scadenza, con atto scritto dell'Amministrazione Committente in presenza di situazioni oggettive, non dipendenti dalla volontà dell'Affidatario, che comportino la necessità di un allungamento dei tempi contrattuali.
8. I differimenti, le sospensioni e le proroghe non comportano alcun diritto a compensi o indennizzi aggiuntivi a favore dell'Affidatario.
9. Trova applicazione, nei limiti della compatibilità in relazione alla natura della prestazione e fermo restando quanto disposto dai commi precedenti, la disposizione dell'articolo 121 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 10 – Modifica del contratto in corso di esecuzione

1. Per le modifiche del contratto trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.
2. In caso di modifiche non approvate dall'Amministrazione Committente, nessun compenso aggiuntivo potrà essere riconosciuto, fermo restando l'obbligo di effettuare le prestazioni in conformità alle obbligazioni contrattuali entro i termini stabiliti.
3. *(Nel caso di incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione)* L'Amministrazione Committente si riserva la facoltà di richiedere all'Affidatario la redazione di varianti progettuali in materia di sicurezza dopo l'approvazione del progetto e prima dell'affidamento dei lavori, secondo il disposto della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m.. Durante il corso dei lavori, la progettazione di eventuali varianti in materia di sicurezza, da redigersi ai sensi della normativa vigente e il relativo coordinamento dei lavori saranno affidate all'Affidatario incaricato del coordinamento dell'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza, previa autorizzazione del Dirigente del Servizio competente nel merito e assunzione del relativo impegno di spesa. All'affidamento di tale incarico si provvederà mediante stipula di apposito atto aggiuntivo.

Dovranno essere applicate le medesime condizioni previste dal contratto originario. Il corrispettivo per le varianti è rapportato alle effettive prestazioni rese.

Art. 11 – Modalità di pagamento

1. I pagamenti sono effettuati secondo quanto previsto in contratto e, pertanto, saranno disposti allorché siano verificate tutte le condizioni ivi indicate.
2. Sui pagamenti in acconto (se previsti in contratto) sarà operata (ove applicabile) la ritenuta dello 0,50% (svincolata al momento del pagamento del saldo) ai sensi dell'articolo 11 c. 6 del D.Lgs. 36/2023.
3. Qualora il ritardo nel pagamento:
 - a) dipenda da fatto non imputabile all'Amministrazione Committente, il termine del pagamento resta sospeso fino a quando non si verificheranno le condizioni previste; in particolare, se non viene rilasciata l'attestazione di verifica della regolare esecuzione a causa di carenze o inesattezze degli elaborati/delle prestazioni oggetto del contratto, i termini riprenderanno a decorrere nuovamente dal giorno in cui l'Affidatario avrà restituito gli elaborati/effettuato le prestazioni stesse al Committente con le modifiche richieste;
 - b) dipenda da fatto non imputabile all'Affidatario, la rata a saldo dovuta all'Affidatario è comunque pagata dall'Amministrazione Committente entro dodici mesi dall'ultimazione delle prestazioni oggetto del presente affidamento.
4. I pagamenti possono essere sospesi in ogni momento, qualora si riscontrino inadempimenti contrattuali dell'Affidatario o gravi deficienze nella prestazione oggetto del contratto, comunicati al medesimo Affidatario mediante nota del Responsabile unico del progetto.
5. In ogni caso, nessun compenso o indennizzo spetta all'Affidatario nel caso in cui la prestazione per qualsiasi motivo non sia iniziata.

Art. 11 bis – Disposizioni specifiche in materia di contabilità

1. Le Parti si impegnano a sviluppare e condividere i dati di contabilità riferiti all'andamento delle previsioni contrattuali anche al fine di poter dar seguito alle indicazioni dell'art. 11 – Modalità di pagamento.

Art. 12 – Penale

1. I termini di esecuzione, anche parziali, della prestazione decorrono dalla formale comunicazione di avvio da parte del responsabile unico del progetto.
2. Il mancato rispetto dei termini comporta l'applicazione di una penale giornaliera nella misura stabilita dal contratto, in percentuale da applicare all'importo contrattuale fino al massimo del 10%, detta percentuale va applicata sull'importo contrattuale eventualmente variato a seguito della sottoscrizione di atto aggiuntivo, con effetto dalla data di sottoscrizione dello stesso.
3. L'applicazione delle penali non preclude la facoltà dell'Amministrazione Committente di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

Art. 13 – Subappalto

1. *(Nel caso in cui sia ammesso il subappalto)* Per la disciplina del subappalto si applica l'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, previa preventiva richiesta in sede di presentazione del preventivo e idonea qualificazione; in tema di requisiti di ordine generale e speciale di cui al comma 4, lettera b) del citato articolo, si dà atto che la stazione appaltante deve eseguire le relative verifiche e, in caso di esito negativo, non rilascerà la prevista autorizzazione.
2. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

3. L’Affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione Committente per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 14 – Obblighi in materia di tutela dei lavoratori

1. L’Affidatario e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

2. L’Affidatario deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai rispettivi contratti collettivi di lavoro.

3 L’Affidatario deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto; e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l’Operatore economico non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

Art. 15 – Assicurazione

1. L’Affidatario dovrà produrre, ai fini dell’assunzione dell’incarico, le informazioni richieste dall’art. 5 del D.P.R. 137/2012. Dovrà inoltre, in pendenza di esecuzione del contratto e fino al pagamento del saldo, rendere note eventuali modifiche delle condizioni assicurative precedentemente comunicate. La mancata produzione delle informazioni di cui sopra e l’eventuale mancanza di copertura assicurativa accertata dall’Amministrazione Committente sospende il pagamento del compenso dovuto senza oneri a carico dell’Amministrazione a titolo di interessi o rivalutazione monetaria.

Art. 16 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applicano gli artt. 53 c. 4 e 117 del D.Lgs. 36/2023.

2. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’Affidatario deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Affidatario. Nel caso di integrazione del contratto, l’Affidatario deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

4. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 193 di data 16 settembre 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla stazione appaltante potrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un’apposita appendice riportante le seguenti clausole: a) “il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l’Amministrazione appaltante è quello di Trento”; b) “In caso di condizioni ulteriori destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), tali condizioni non sono in alcun modo opponibili alla stazione appaltante”. Tale scheda tecnica deve riportare alla voce “Stazione appaltante”, i dati della Struttura provinciale/Ente competente per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all’indirizzo pec), e alla voce “Descrizione servizio”, oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG (e il CUP ove necessario).

5. La Stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. 16 settembre 2022, n. 193 non sono accettate dall'Amministrazione.

Art. 17 - Disponibilità della prestazione

1. *(Nel caso di affidamento di incarichi relativi alla progettazione)* Gli elaborati oggetto del contratto resteranno di piena ed assoluta proprietà dell'Amministrazione Committente, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le varianti ed aggiunte che, a suo giudizio, siano ritenute necessarie, senza che dall'Affidatario possano essere sollevate eccezioni di sorta e sempreché gli stessi elaborati non vengano modificati nei loro criteri informativi essenziali. Nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di introdurre negli elaborati le modificazioni sostanziali come da ultimo richiamate, la responsabilità della nuova prestazione cadrà in capo all'operatore economico all'uopo incaricato.

Articolo 18 – Responsabilità dell'Affidatario per danni

1. L'Affidatario è responsabile a tutti gli effetti, verso l'Amministrazione e verso terzi, del corretto adempimento degli obblighi previsti dal contratto. L'Affidatario si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve, da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare in dipendenza e/o in connessione con le obbligazioni contrattuali e per fatti ed atti al medesimo imputabili.

Art. 19 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'articolo 122 del D.Lgs. 36/2023.
2. In tutti i casi di risoluzione, l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, in funzione del loro effettivo avanzamento, mentre qualora la risoluzione sia imputabile all'Affidatario, dall'importo delle prestazioni rese andranno decurtate eventuali penali, gli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del presente contratto e del risarcimento dei conseguenti danni di qualsiasi genere arrecati all'Amministrazione, che si riserva il diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva degli elaborati fino ad allora redatti.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 nei seguenti casi:
 - a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Affidatario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b. ingiustificata sospensione del servizio;
 - c. subappalto non autorizzato;
 - d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
 - e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'Affidatario, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine all'Amministrazione Committente stessa;
 - g. applicazione di penali tali da superare il limite del 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale;
 - h. il venire meno dei requisiti professionali/abilitazioni richiesti per lo svolgimento dell'incarico e il sopraggiungere di motivi ostativi previsti dalla vigente normativa per l'espletamento dell'incarico;
 - i. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal Committente;
 - j. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - k. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - l. le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 21 del presente capitolato;

m. la mancata attivazione, nei termini assegnati dall'Amministrazione e previa diffida, del metodo di condivisione dell'attività progettuale secondo il BIM (Building Information Modeling).

4. Nel caso di affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023, costituisce, altresì, causa di risoluzione l'avvenuto riscontro, in sede di controllo successivo a campione sulle autocertificazioni rese, della falsità di quanto dichiarato avente incidenza sui requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento. In tal caso si provvederà al pagamento del corrispettivo pattuito unicamente con riferimento alle prestazioni già correttamente eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; inoltre, si provvederà all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 (dieci) per cento del valore del contratto, fermo restando il maggior danno eventualmente arrecato all'Amministrazione.

5. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali l'Amministrazione Committente non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti di pregressi inadempimenti dell'Affidatario.

6. Nel caso di risoluzione e fermo quant'altro previsto nel presente articolo, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Affidatario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'Affidatario può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità al Committente.

Art. 20 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso dal contratto si applica l'articolo 123 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 21 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

2. L'Affidatario, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con dipendenti dell'Amministrazione affidataria che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

3. L'Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

4. L'Affidatario dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

5. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

6. L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC n. prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

7. L'Affidatario si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 22 – Obblighi in materia di legalità

1. L'Affidatario si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001, resa disponibile sul portale Amministrazione trasparente al link https://trasparenza.provincia.tn.it/archiviofile/provinciaditrento/Altri_contenuti/Prevenzione_della_Corruzione/policy%2037001%20PAT_2023.pdf.

2. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.

3. L'Affidatario inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Il subappaltatore/subcontraente si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001, resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link https://trasparenza.provincia.tn.it/archiviofile/provinciaditrento/Altri_contenuti/Prevenzione_della_Corruzione/policy%2037001%20PAT_2023.pdf."

4. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.

5. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Affidatario si impegna a segnalare tempestivamente alla Provincia Autonoma di Trento (..) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

6. L'Affidatario inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 23 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Affidatario, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'Affidatario deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'operatore economico (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'Affidatario principale (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Provincia Autonoma di Trento (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'operatore economico (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'Affidatario principale (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia Autonoma di Trento (...) e al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'operatore economico (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'Affidatario principale (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia Autonoma di Trento.”.

3. L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Committente ed al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. L'Amministrazione Committente verifica i contratti sottoscritti tra l'Affidatario ed i subappaltatori/subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

5. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'Affidatario comunica all'Amministrazione Committente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione all'Amministrazione Committente deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Affidatario deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico progetto (CUP) indicati nella lettera di richiesta di preventivo.

7. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Art. 24 – Sicurezza

1. L'Affidatario si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 sollevando l'Amministrazione Committente da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 25 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo (qualora dovuta) e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari (tranne l'IVA e i contributi di legge) sono a carico dell'Affidatario. In caso d'uso, tutte le spese saranno a totale carico della parte che ne chiederà la registrazione.

Art. 26 – Elezione di domicilio dell'Affidatario

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) o in alternativa presso la sede legale dell'Affidatario privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

Art. 27 – Foro competente

1. La definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, qualora non si pervenga alla risoluzione bonaria, è devoluta all'Autorità giudiziaria competente presso il Foro di Trento, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Art. 28 – Definizione delle controversie

1. Le controversie in fase esecutiva sono definite secondo il combinato disposto degli articoli 210 e 211 del D.Lgs. 36/2023 nei limiti della compatibilità; in particolare:

- le contestazioni vanno formulate, mediante PEC al Responsabile unico del progetto e al Direttore dell'esecuzione ove nominato, entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla conoscenza, da parte dell'Affidatario, delle circostanze che danno luogo alla loro formulazione;
- dette contestazioni devono essere corredate dell'esplicazione specifica e puntuale degli importi e delle motivazioni addotte;
- il termine di cui sopra è prescritto a pena di decadenza mentre l'esplicitazione degli importi e delle motivazioni è prescritta a pena d'inammissibilità.

2. Ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei casi previsti dalla vigente normativa, per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione e l'Affidatario, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'articolo 211 del D.Lgs. 36/2023 sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

3. Non viene ammesso il ricorso all'arbitrato di cui all'articolo 213 del D.Lgs. 36/2023 non essendo stato autorizzato l'inserimento della clausola compromissoria.